

FISCO NEWS MAGGIO 2012 Roma il 03/06/2012**AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA**

Contribuenti minori e minimi

Nuovi minimi e ritenuta d'acconto**Domanda**

A dicembre 2011 un contribuente minimo emetta fattura, senza IVA e con r.a., come previsto dall'allora vigente norma. La fattura non viene pagata entro il 31.12.2011; il contribuente ha tutti i requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi, pertanto dal 01.01.2012 non deve più subire la sulle fatture. E' corretto che subisca la ritenuta sulla/e fattura/e emesse ante 01.01.2012?

Risposta

A parere dello scrivente, qualora il contribuente dovesse subire la r.a. dal sostituto sono percorribili due strade:

1. fornire una dichiarazione al sostituto che attesta il possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi (tassazione al 5%), e per questo motivo, chiedergli direttamente il rimborso dell'importo della ritenuta subita. Infatti, anche le fatture emesse nel 2011, ma incassate nel 2012, vengono tassate con la nuova imposta sostitutiva (5%), pertanto, come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 185820/2011 del 22.12.2011 non bisogna assoggettare tali compensi a ritenuta d'acconto.
2. Qualora il sostituto non volesse provvedere al rimborso della RA effettuata, la stessa, a fronte della certificazione del sostituto (art. 4 comma 6-TER, D.P.R. n. 322/98), potrà essere dichiarata e scomputata nell'Unico generando eventualmente un credito di imposta.

15/05/2012

IMPOSTE SOSTITUTIVE

**Nuovi minimi: pronti i codici tributo per
la sostitutiva**

I nuovi codici sono utilizzati per il versamento dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta a partire dal periodo d'imposta 2012

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Aggiungendo un altro tassello alla disciplina del regime dei nuovi contribuenti minimi (vale a dire, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità), l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. [52](#) pubblicata ieri, ha istituito i codici tributo necessari per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, pari al 5%. In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici:

- "1793", denominato "Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - **Acconto prima rata** - art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011";
- "1794", denominato "Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - **Acconto seconda rata o in unica soluzione** - art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011";
- "1795", denominato "Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - **Saldo** - art. 27, dl 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla l. n. 111/2011".

In sede di compilazione del **modello F24**, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato "AAAA". Il codice tributo "1795" è utilizzabile anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati". Per i codici tributo "1793" e "1795", in caso di versamento rateale, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." è riportato il numero della rata nel formato "NNRR" dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "0101".

Utilizzo del codice relativo al saldo nel 2013

Circa l'utilizzo di tali codici tributo, si segnala che quello relativo al **saldo** dell'imposta sostitutiva ("1795") potrà essere utilizzato a partire **dal prossimo anno**, quando, in occasione di UNICO 2013, saranno determinate le imposte dovute sui redditi relativi al periodo d'imposta 2012 (coincidente con il primo periodo di applicazione del regime agevolato in questione). Le istruzioni ad UNICO 2012 PF, infatti, indicano che il saldo dell'imposta sostitutiva dovuta quest'anno dai soggetti che hanno applicato nel 2011 il regime dei contribuenti minimi "originario" è effettuato utilizzando il codice tributo "1800".

Per quanto riguarda gli **acconti**, invece, i neoistituiti codici tributo potrebbero essere utilizzati già in occasione dei **versamenti** da effettuare, salvo proroghe, nei prossimi mesi di giugno e novembre dai soggetti che, fino al 2011, hanno applicato il regime dei minimi per passare al regime di vantaggio dal 2012. Infatti, ipotizzando che si tratti di una sorta di continuazione del precedente regime, pur in assenza di chiarimenti ufficiali al riguardo, tali soggetti dovrebbero provvedere al versamento degli acconti dell'imposta sostitutiva relativi al 2012, ove dovuti e calcolati secondo il metodo storico, oppure previsionale. Nel primo caso (**metodo storico**), occorre considerare, come base di calcolo degli acconti, l'imposta

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

dovuta (con aliquota del 20%) sui redditi d'impresa o di lavoro autonomo conseguiti nel 2011, risultanti dal quadro CM di UNICO 2012 PF. Nel secondo caso (**metodo previsionale**), invece, l'acconto è commisurato all'imposta sostitutiva virtuale (con aliquota del 5%) determinata sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo che si prevede di conseguire nel 2012.

Sul punto, sarebbe comunque opportuna una conferma ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Fuori dalla precedente ipotesi, per i soggetti che applicano per la prima volta quest'anno il nuovo regime di vantaggio (sia nel caso in cui abbiano iniziato *ex novo* l'attività, sia nel caso in cui avessero usufruito fino al 2011 del regime delle nuove iniziative produttive o del regime ordinario), come già precisato sulle colonne di questo quotidiano (si veda "[Per i «nuovi» minimi, acconti 2012 al buio](#)" del 15 maggio 2012), **non è dovuto** l'acconto dell'imposta sostitutiva poiché, trattandosi del primo anno di adesione al regime, non esiste una base storica di riferimento per il relativo calcolo.

IMPOSTE SOSTITUTIVE

Niente sanzioni per i «nuovi» minimi che si mettono in regola entro il 30 luglio

L'Agenzia, spiegando il regime, consente a chi inizia l'attività dal 2012 di sanare le mancate comunicazioni nel modello d'inizio attività

A cinque mesi dall'entrata in vigore del regime dei "**nuovi**" minimi (art. 27, commi 1 e 2 del DL 98/2011), l'Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni in materia, precisando innanzitutto che il regime di cui al citato art. 27 **assorbe** di fatto il "**vecchio**" regime dei minimi, pur presentando rilevanti caratteri di **novità**. Nella premessa è precisato altresì che resta **sempre valida**, anche dopo il 1° gennaio 2012, la possibilità di utilizzare il regime delle **nuove iniziative produttive**, di cui all'art. 13 della L. n. 388/2000.

Relativamente alla durata del regime, l'Agenzia, nel confermare che lo stesso può essere fruito per un **massimo di cinque periodi d'imposta**, compreso quello di inizio attività, ad **eccezione** degli **under 35**, per i quali è possibile proseguire fino al periodo d'imposta di compimento del 35esimo anno di età, precisa che la *ratio* della norma presuppone la **continuità di applicazione** del regime, ragion per cui coloro che fuoriescono, per scelta o per obbligo, nell'arco del quinquennio, non possono più rientrarvi, anche nell'ipotesi in cui tornino a possederne i requisiti.

In merito al **mancato esercizio** nel triennio antecedente di **altra attività** d'impresa o professionale, la circ. n. 17 precisa che il **triennio** deve computarsi secondo il **calendario comune** (e non in periodi d'imposta) e che **non** devono considerarsi attività **preclusive**

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

all'accesso (nel predetto triennio) quelle di **socio accomandante** (senza effettiva gestione) e quella di **associato in partecipazione** di solo lavoro.

Interessanti aperture, invece, sono offerte dall'Agenzia in relazione alla questione della "**mera prosecuzione**" di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (si veda "[Regime di vantaggio anche per co.co.co e altri precari](#)" di oggi). In particolare, dopo aver ricordato che la questione deve essere valutata **caso per caso**, si precisa che **non precludono** l'accesso al regime i contratti di lavoro a **tempo determinato** e quelli di collaborazione **coordinata e continuativa**, laddove tali attività siano state svolte in precedenza per un periodo di tempo **non superiore** alla **metà del triennio** antecedente l'inizio dell'attività. Del pari, con riferimento alla perdita del posto di lavoro per cause indipendenti dalla volontà del contribuente (provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2011), l'Agenzia precisa che rientra in tale ambito, con conseguente accesso al regime, l'ipotesi del lavoratore collocato in **pensione** e che "continui" la medesima attività sotto forma di **lavoro autonomo**, così come non costituisce causa impeditiva l'aver percepito compensi occasionali nell'anno precedente, in quanto redditi diversi. Ancora, non è precluso l'accesso al regime all'ex collaboratore familiare, in quanto lo stesso non è titolare di un'attività d'impresa.

Per quanto riguarda l'utilizzo del regime **dal 2012**, l'Agenzia conferma che lo stesso **non richiede** necessariamente l'aver applicato, nel 2011, il regime dei "**vecchi**" **minimi**, fermo restando che, per coloro che hanno optato per il regime ordinario, è necessario comunque terminare il triennio e successivamente entrare nel regime dei minimi per i due anni successivi fino a scadenza del quinquennio (o anche oltre per gli under 35).

Per coloro che **iniziano** l'attività dal **2012**, l'Agenzia prevede la possibilità di **sanare, senza** applicazione di **sanzioni**, eventuali mancate comunicazioni nel modello di inizio attività, purché il contribuente presenti entro 60 giorni dall'emanazione della circolare in commento una **variazione dati** (entro il 30 luglio 2012). Del pari, per coloro che abbiano emesso **fatture** con applicazione dell'IVA, entro lo stesso termine (o successivamente entro la prima liquidazione IVA periodica) è possibile **regolarizzare** tali documenti emettendo le relative note di variazione *ex art. 26 del DPR 633/72*.

Al contrario, per coloro che hanno iniziato l'attività dal 2008 al 2011, l'eventuale adozione del regime dei "vecchi" minimi fino al 2011 consente di "**transitare**" **naturalmente** nel nuovo regime senza alcuna comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

Per la sostitutiva del 5%, niente ritenuta sui componenti positivi di reddito


Per la **determinazione** del **reddito** soggetto ad imposta sostitutiva del **5%**, l'Agenzia conferma la **non** applicazione di alcuna **ritenuta** sui **componenti positivi** di reddito (determinato per cassa), con possibilità di "correzione" delle fatture emesse fino al 2011 (con indicazione della ritenuta nel vecchio regime) ma incassate nel 2012.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it



Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

Infine, per quanto riguarda l'IVA, l'Agenzia conferma che ai “nuovi” minimi, al pari dei “vecchi”, è **precluso** il diritto di **detrazione** dell'IVA, così come in “entrata” ed in “uscita” dal regime è necessario operare la rettifica della detrazione *ex art. 19-bis2* del DPR 633/72.

Dividendi esteri con credito di imposta in UNICO

Secondo quanto riportato nelle istruzioni al modello UNICO 2012 PF, i dividendi derivanti dalla partecipazione qualificata al capitale di una società estera devono essere riportati nella sezione I-A del quadro RL, indicando l'ammontare imponibile e le ritenute subite. Per i redditi di capitale ...

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it